Comunicato della Commissione consultiva per le Nomine

Designazione di due terne per la nomina di due consiglieri nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Scadenza di presentazione delle candidature: 22 gennaio 2024

Il Consiglio regionale del Piemonte, quale Ente titolato alla designazione, ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, recante "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati" e successive modificazioni e integrazioni, in accoglimento dell'invito pervenuto da parte del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino ai sensi dell'art. 12 comma 2 lett. a) dello Statuto della Fondazione, intende procedere alla designazione di due terne di candidati nell'ambito delle quali il Consiglio di Indirizzo uscente provvederà alla nomina di due componenti nel Consiglio stesso.

Ente	**Nomine da effettuare**	**Organo competente ad effettuare la nomina**	**Requisiti e condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità**	**Compensi**
Fondazione C.R.T. – Cassa di Risparmio di Torino Consiglio di Indirizzo	Designazione di due terne, nel cui ambito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione provvederà a nominare due Consiglieri	Consiglio di Indirizzo uscente	Art. 8 Statuto Fondazione riportati in estratto nel presente comunicato	Gettone di presenza di € 2.000,00 per la partecipazione alle riunioni consiliari

Il Consiglio di Indirizzo è composto da ventidue Consiglieri, scelti con modalità di designazione e di nomina ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità e di parità di genere. In particolare, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della Fondazione.
Dei ventidue Consiglieri undici sono espressione del territorio di riferimento della Fondazione e due vengono nominati nell'ambito di due terne designate dalla Regione Piemonte. I Consiglieri così designati esercitano le loro funzioni ed esprimono i loro voti senza vincolo di mandato. La designazione non comporta rappresentanza, ovvero

partecipazione, nel Consiglio di Indirizzo, degli enti designanti. E' parimenti escluso ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del designante sul designato.

Requisiti generali e specifici di professionalità (Art. 8 Statuto)

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino i componenti del Consiglio di Indirizzo devono possedere requisiti di professionalità e onorabilità e non devono trovarsi in cause di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità.
In particolare, i componenti sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza maturate nell'amministrazione di enti e/o aziende pubblici e privati o nelle professioni intellettuali o nell'attività accademica e devono possedere elevati requisiti di professionalità, competenza, esperienza e autorevolezza, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti a un ente senza scopo di lucro, con specifico riguardo alle attività della Fondazione e con riferimento sia agli impieghi che alla destinazione e gestione delle risorse. I componenti degli organi della Fondazione concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione. Agiscono nel suo esclusivo interesse e sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza del Codice Etico della Fondazione, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione. Nella nomina e nella revoca dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, l'organo di indirizzo assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento dei programmi di attività e a preservare il corretto funzionamento della Fondazione.

Requisiti di onorabilità (art. 8.3 Statuto)

Ai sensi dell'art. 8.3 i componenti del Consiglio di Indirizzo devono possedere i requisisti di onorabilità previsti per l'assunzione di cariche negli organi di amministrazione e controllo delle società bancarie (Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169 e successive modificazioni)
Non possono essere inseriti nelle terne candidati privi dei requisiti di onorabilità.

Cause di ineleggibilità e incandidabilità (Art. 8.4 Statuto)

Ai sensi dell'art. 8.4. comma 1 dello Statuto, non possono ricoprire la carica di membro del Consiglio di Indirizzo e comunque decadono dalla stessa.
a) il coniuge, i parenti e affini fino al secondo grado incluso dei membri degli organi della Fondazione;
b) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché i coniugi di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
c) coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nei precedenti dodici mesi cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione nella società bancaria conferitaria, ivi incluso il ruolo di direttore generale della società bancaria conferitaria;
d) coloro che ricoprono la carica di amministratore, di componente dell'organo di controllo o comunque ricoprano incarichi di vertice negli enti cui lo statuto attribuisca il poter di designazione dei componenti gli organi della Fondazione;
e) coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione anche a tempo determinato con l'ente che li ha designati;
f) coloro che siano parti in una causa pendente contro la Fondazione;

g) coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nei precedenti dodici mesi le seguenti cariche pubbliche: sindaco, assessore o consigliere comunale, presidente e componenti del consiglio circoscrizionale, presidente di provincia, assessore o consigliere provinciale, presidente e componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi tra Enti locali, presidente e componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consiglieri di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componenti degli organi delle comunità montane, presidente di città metropolitana o consigliere metropolitano, presidente di giunta regionale, assessore o consigliere regionale, parlamentare o membro del Governo nazionale, dirigente generale ministeriale, parlamentare o commissario europeo e comunque coloro che ricoprano o assumano incarichi politici e amministrativi elettivi nello Stato, nelle Regioni e negli Enti locali territoriali;
h) coloro che ricoprono la carica di amministratore di organizzazioni rappresentative di soggetti destinatari degli interventi della Fondazione.
2.Non sono eleggibili coloro che siano stati dichiarati decaduti da un organo della Fondazione nel biennio precedente, salvo il caso di cui al comma 1 lett. a) dell'art. 8.5. dello Statuto. Qualora la causa di decadenza sia stata quella indicata nel comma 1 della lettera g), l'ineleggibilità si riferisce al mandato in corso al momento della decadenza e al mandato successivo.
3.Non possono essere inseriti nella terna di candidatura i candidati a cui trovino applicazione le cause di ineleggibilità previste dalle lettere a) c) d) e g) dell'art. 8.4. comma 1 o dal precedente comma 2. La terna con candidati formata in violazione di questo comma si considera incompleta.

Cause di incompatibilità (Art. 8.5 Statuto)

1.La carica membro di un organo della Fondazione è incompatibile:
a) con la carica di membro di altri organi della Fondazione; il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo;
b) con cariche in altre Fondazioni costituite in ottemperanza al D.Lgs. 20 novembre 1990 n. 356;
c) con cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o con funzioni di direzione in società concorrenti della conferitaria o di società del suo gruppo.
2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono altresì ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso società controllate o partecipate dalla società bancaria conferitaria.

Conflitto d'interessi (Art. 8.6 Statuto)

1.I membri di organi della Fondazione che ritengano di avere un interesse in conflitto con quello della Fondazione devono darne immediata notizia all'organo di appartenenza, che valuterà l'effettiva esistenza del conflitto, e qualora esso venga ritenuto esistente devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni inerenti. In caso di conflitto permanente e non contingente i membri interessati devono presentare le proprie dimissioni all'organo di appartenenza. In difetto, vengono dichiarati decaduti dallo stesso organo.
2.Non si considerano situazioni di conflitto permanente l'assunzione di cariche in enti e società strumentali e in enti e società in cui la Fondazione eserciti un diritto di nominare o designare componenti.

Rispetto dell'equilibrio dei generi (Art. 8.2. Statuto)

La Fondazione, nella scelta dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione e controllo, adotta le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza del genere meno rappresentato. Le procedure dirette ad assicurare tale principio sono disciplinate nell'ambito del regolamento di funzionamento degli organi.

Verifica e decadenza (Art. 9 Statuto)

1.Nella prima riunione successiva alla comunicazione di nomina, ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità e l'insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza o sospensione acquisendo le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno degli interessati e dichiarandone il legittimo insediamento.
2.I membri degli organi della Fondazione dovranno a pena di decadenza dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle eventuali cause sopravvenute di perdita del requisiti di onorabilità, di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché delle eventuali cause di sospensione che li riguardano.
3.Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, le carenze di requisiti di onorabilità o i conflitti di interesse permanenti previsti dallo Statuto comportano la decadenza dalla carica.
4.La decadenza è dichiarata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla contestazione dei suoi presupposti, salvo siano state rimosse prima.

Sospensione (Art. 10 Statuto)

1.Costituiscono cause di sospensione nei confronti dei componenti degli organi della Fondazione le medesime cause di sospensione previste con riferimento alle cariche negli organi di amministrazione e controllo delle società bancarie (Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169 e successive modificazioni).
2.La sospensione è dichiarata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla comunicazione o contestazione dei suoi presupposti.

Durata della carica (Art. 11 Statuto)

1.I componenti del Consiglio di Indirizzo durano in carica cinque esercizi, compreso quello di nomina, e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; essi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
2.Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo della Fondazione nel quale sono stati espletati, può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.
3.I componenti del Consiglio di Indirizzo eventualmente nominati in sostituzione di coloro venuti a mancare per qualsiasi causa in corso di mandato restano in carica fino a quando avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

Modalità di presentazione della candidatura

Coloro che intendono presentare la propria candidatura, devono far pervenire al Presidente del Consiglio Regionale - (Via Alfieri 15 - 10121 Torino) apposita domanda corredata dal curriculum vitae, contenente, a pena di irricevibilità:

a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
b) titoli di studio e requisiti specifici;
c) attività lavorative ed esperienze svolte;
d) cariche elettive, e non, ricoperte;
e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o l'impegno a rimuoverle, di ineleggibilità, nonché la dichiarazione della non sussistenza delle condizioni comportanti la revoca della nomina prevista dall'articolo 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235.

I dipendenti pubblici possono svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza (art. 53 D. Lgs. 165/2001).

L'istanza di candidatura deve essere sottoscritta e presentata al seguente indirizzo pec: comm.nomine@cert.cr.piemonte.it , unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, **entro il 22 gennaio 2024.**
L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi derivati dal servizio di posta elettronica certificata utilizzato o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Infine si evidenzia che i nominati e designati ai sensi della L.r. 39/1995 sono soggetti alle disposizioni della L.r. n. 28 del 29/11/2021 "Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale" e i loro nominativi saranno inseriti nell'Anagrafe degli eletti presente sul sito istituzionale del Consiglio Regionale.

L'informativa sul trattamento dei dati personali nello svolgimento delle nomine e designazioni di competenza del consiglio regionale ai sensi del regolamento UE 679/2016, nonché del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, è consultabile al seguente link: https://www.cr.piemonte.it/cms/informativa-privacy-nomine

I moduli per la presentazione delle candidature sono a disposizione presso l'Ufficio Nomine o al seguente indirizzo: https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine

Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al "Settore Commissioni consiliari"- UFFICIO NOMINE, Via Alfieri n. 15 (2° piano) Torino – numeri telefonici: 011 – 5757557, 5757239, 5757199;e-mail: commissione.nomine@cr.piemonte.it

Il Presidente del Consiglio regionale
Stefano Allasia